



COMUNE DI BARI

N. 2025/00126 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 2025

O G G E T T O

ATTO DELIBERATIVO DI APPROVAZIONE DEL NUOVO ASSETTO DELLE SOCIETÀ RETEGAS BARI SPA E AMGAS SRL PER IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ ESISTENTI IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL TESTO INTEGRATO DI UNBUNDLING FUNZIONALE (TIUF) – ALLEGATO_A ALLA DELIBERA 296/2015/R/COM DEL 22.06.2015, AGGIORNATO CON DELIBERA 15/2018/R/COM, DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA)

L'ANNO DUEMILAVENTICINQUE IL GIORNO VENTINOVE DEL MESE DI DICEMBRE, ALLE ORE 16,00 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V. EMANUELE, SI È RIUNITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. RANIERI ROMEO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. DONATO SUSCA - SEGRETARIO GENERALE

ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, RISULTA ASSENTE IL SINDACO SIG. LECCESE DOTT. VITO E SONO PRESENTI I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres	N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Pietro	SI	19	LAFORGIA Victor	NO
2	ALBERGO Grazia	SI	20	LAVOPA Pasquale	SI
3	AMORUSO Nicola	NO	21	LEONETTI Lorenzo	SI
4	AMORUSO Valeria	SI	22	LOPRIENO Nicola	SI
5	BOTTALICO Francesca	SI	23	MILONE Nicoletta	SI
6	BOZZO Antonio	NO	24	NEVIERA Giuseppe	SI
7	BRONZINI Marco	SI	25	PAPARELLA Micaela	SI
8	CARELLI Italo	SI	26	PATRUNO Carlo	NO
9	CARRIERI Giuseppe	NO	27	PERNA Angela	SI
10	CAVONE Michelangelo	SI	28	RANIERI Romeo	SI
11	CIAULA Antonio	SI	29	ROMITO Fabio Saverio	SI
12	DE MARZO Laura	SI	30	RUSSO FRATTASI Silvia	SI
13	DELLE FONTANE Antonello	NO	31	SALEMMI Giovanna	SI
14	DURANTE Maria Stefania	SI	32	SANSEVERINO Gesualdo	SI
15	GIANNUZZI Francesco	SI	33	SCHIRONE Claudio	SI
16	INTRONA Pierluigi	NO	34	SISTO Fabio	SI
17	LA PENNA Annarita	NO	35	SISTO Livio	NO
18	LAFORGIA Michele	NO	36	VIGGIANO Giuseppe	NO

Su proposta del Sindaco e sulla base dell'istruttoria condotta dal direttore della Ripartizione Controlli, legalità, trasparenza e antimafia sociale

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 42, co. 2 lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7, co. 1 lett. c) del D. Lgs. 175/2016, ha competenza a deliberare in merito alle partecipazioni dell'Ente in società di capitali e a loro operazioni straordinarie, quali quelle oggetto del presente provvedimento, che sono finalizzate al superamento delle criticità causate dal rapporto tra l'Azienda Municipale Gas SpA (Retegas Bari), con Socio Unico il Comune di Bari, con la propria partecipata in forma totalitaria Amgas S.r.l.. Tali operazioni sono richieste nel rispetto del principio dell'Unbundling Funzionale, illustrato nel *Testo Integrato di Unbundling Funzionale* (TIUF) - Allegato A alla Delibera 296/2015/R/COM del 22.06.2015.

Attualmente la società di vendita Amgas S.r.l. è al 100% direttamente controllata dall'impresa di distribuzione, consentendo a quest'ultima di funzionalizzare, attraverso il controllo societario, l'operatività della società di vendita. Tale situazione è in contrasto con lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, con la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, e quindi è in contrasto con il TIUF.

Le operazioni societarie, intese come un unico progetto unitario sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale, prevedono dapprima la [1] scissione della SpA Azienda Municipale Gas - Retegas Bari in due società, entrambe partecipate al 100% dal Comune di Bari: la prima società sarà caratterizzata dal ramo d'azienda di distribuzione del gas; la seconda società, di nuova costituzione, diverrà proprietaria al 100% delle quote della srl Amgas; in seguito, la seconda società — proprietaria delle quote della Amgas srl — effettuerà la [2] fusione inversa, mediante incorporazione, della controllata partecipata al 100% Amgas srl. Tutto quanto innanzi secondo gli schemi di progetto unitariamente intesi e approvati dal Consiglio di Amministrazione delle società Amgas srl e Retegas Bari S.p.A.

La riorganizzazione, motivata dalla necessità di raggiungere la conformità del nuovo assetto societario alle finalità della separazione funzionale, risulta caratterizzata dalla sostenibilità finanziaria, con riguardo anche alla situazione specifica del Comune di Bari. Non sono necessari conferimenti di capitale da parte del socio unico Comune di Bari. La riorganizzazione dell'assetto proprietario delle citate società non comporta ulteriori costi gravanti sull'amministrazione relativamente alla gestione amministrativa delle attività esercitate dalle due società rispetto all'organizzazione attuale. Le operazioni risultano compatibili con la disciplina UE sugli aiuti di Stato e con i principi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Tanto costituisce una congrua motivazione della riorganizzazione societaria, ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle Società Partecipate di cui al D. Lgs. 175/2016.

PREMESSO che

Il Comune di Bari detiene partecipazioni (diretta) nell'Azienda Municipale Gas S.p.A., e (indiretta) nell'Amgas s.r.l., società attive nel settore energetico.

L'Azienda Municipale Gas Spa (Retegas Bari) è una società partecipata al 100% dal Comune di Bari che espleta il servizio di distribuzione del gas. Il Comune di Bari, secondo quanto prescritto dalla normativa europea e nazionale in materia, è il soggetto giuridico proprietario di beni, reti, impianti e dotazioni costituenti le infrastrutture per la distribuzione del gas. Il Socio Unico, per lo svolgimento del servizio, ha costituito in favore della S.p.a. Azienda Municipale Gas un diritto d'uso sulle menzionate infrastrutture, secondo le prescrizioni di cui al contratto di servizio. Su tali basi contrattuali la Società riconosce in favore del Comune un corrispettivo quale controprestazione per l'utilizzo dei beni affidati in uso alla società stessa.

L'Azienda Municipale Gas S.P.A. è la società a capo del gruppo AMGAS, parte di un'impresa verticalmente integrata ai sensi dell'art. 1.1 del TIUF (Testo Integrato di Unbundling Funzionale, allegato A alla deliberazione 296/2015/R/COM, modificata e integrata con deliberazione 15/2018/R/COM dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) in quanto in essa sono esercitate sia attività rientranti nell'elenco di cui all'art. 4.1 del TIUF, sia attività liberalizzate del settore energetico. In particolare, all'interno del gruppo AMGAS, la sola attività di distribuzione del gas è esercitata dalla società Azienda Municipale Gas S.P.A., mentre l'AMGAS S.r.l., controllata al 100% dalla prima, esercita attività commerciale nell'ambito dell'energia elettrica e del gas naturale, ossia vendita ai clienti finali.

La società Amgas srl è un'impresa pubblica che svolge attività economica di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica in regime di mercato, costituita nel giugno del 2003, in adempimento all'art. 21 del decreto legislativo 164 del 2000 che, in attuazione della Direttiva 98/03/CE "Norme comuni per il mercato interno del gas", prevedeva la separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale. Il comma 2 così recita: *l'attività di distribuzione del gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas.*

L'Amgas S.r.l., svolgendo attività di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica in regime di mercato, è sottoposta all'attività di regolazione e controllo dell'Autorità, nel cui ambito essa promuove più alti livelli di concorrenza e svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo. L'attività di regolazione e controllo dell'Autorità comporta la verifica e il controllo dell'ipotetica incidenza della partecipazione indiretta sugli scambi tra Stati membri; dell'ipotetica presenza di un vantaggio selettivo a favore di Amgas S.r.l.; dell'ipotetica incidenza della partecipazione indiretta sulla concorrenza.

Ne è conseguito che si è reso necessario per Azienda Municipale Gas SpA - Retegas Bari operare attività di analisi del rischio in materia di *unbundling* funzionale tra essa stessa, in quanto società di distribuzione, e la sua partecipata Amgas srl, società di vendita, poiché, infatti:

- a) Amgas srl è direttamente controllata al 100% da Azienda Municipale Gas Spa – Retegas Bari, e ciò consente (secondo l'Autorità) al distributore di funzionalizzare, attraverso il controllo societario, l'operatività della società di vendita;
- b) la struttura del gruppo AMGAS, per le ragioni di cui alla precedente lettera a), necessita di essere meglio armonizzata con l'art. 8 del TIU (ora art.7 del TIUF) ai sensi del quale l'Impresa verticalmente integrata "conferisce autonomia decisionale ed organizzativa all'attività di distribuzione del gas";

Nello specifico, le determinazioni assunte dall'Autorità in sede di recenti procedimenti sanzionatori richiedono un celere intervento da parte della società al fine di rimuovere ovvero limitare ogni possibile rischio sanzionatorio.

Come è noto, il D. Lgs. 19/8/2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017, dispone:

- all'art. 4 c.1, che *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.
- all'art. 4, c.2, che *"... le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*.
- all'art. 24, Revisione straordinaria delle partecipazioni: *"Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto, in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, omissis... sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2."* [ovvero sono soggette ad un piano di riassetto anche mediante la fusione].

In ossequio a tali norme il Comune di Bari non potrebbe conservare la partecipazione indiretta in Amgas srl senza l'adozione di un **piano di razionalizzazione**, mentre può mantenere la partecipazione in Retegas, senza riassetto della stessa, rientrando nella fattispecie di cui all'art.4, c. 2, lett. a).

Infatti, all'esito della **Revisione straordinaria** delle partecipazioni al 31/12/2016 (Delibera C.C. n. 88 del 28/09/2017), il Consiglio Comunale disponeva il mantenimento della partecipazione in Amgas srl con un piano di riassetto per la sua razionalizzazione, consistente nel conferimento di una quota totale o maggioritaria della stessa a società quotate a partecipazione pubblica, per il mantenimento (nel secondo caso) di una partecipazione minoritaria indiretta in Amgas srl per il tramite del nuovo soggetto in cui questa confluirebbe. La cessione sarebbe accompagnata da patti parasociali con questo nuovo soggetto sì da garantire all'Amministrazione la salvaguardia dei livelli occupazionali di Amgas srl in loco, la conservazione del brand aziendale, l'ottimizzazione del livello di servizio offerto al territorio ed un'adequata rappresentanza in Consiglio d'Amministrazione.

In coerenza col percorso già avviato all'esito della ricognizione delle partecipazioni, la Giunta comunale con deliberazione n. 868 del 15 ottobre 2018 ha dato mandato al Sindaco di rappresentare nell'Assemblea dei Soci di AMGAS S.p.A., in qualità di Socio Controllante, gli indirizzi dell'Amministrazione nella procedura di cessione delle quote di partecipazione in Amgas S.r.l., indirizzi poi recepiti dalla società.

Nel contempo, la Giunta, preso atto che l'art. 51 della proposta di Legge di Bilancio 2019 (al 31 ottobre 2018) prevedeva una modifica all'art. 24 del TUSP, in particolare l'inserimento dopo il comma 5 del seguente *"5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'Amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è conseguentemente*

autorizzata a non procedere all'alienazione.", ha in quella fase ritenuto - in concomitanza al prosieguo dell'iter finalizzato ad acquisire dal Consiglio Comunale gli indirizzi sugli elementi essenziali di valutazione da adottare nella procedura di conferimento delle partecipazioni di AMGAS s.r.l e l'autorizzazione definitiva, ex art. 7 del TUSP, allo stesso conferimento - di verificare la fattibilità di un ulteriore piano di razionalizzazione per AMGAS S.r.l., da sottoporre al Consiglio Comunale, diverso da quello assentito con la Delibera di Consiglio comunale n. 88 del 29/09/2017, conforme al TUSP alla luce della prevista modifica dell'art. 24 del TUSP, tale da consentire, almeno fino al 31/12/2021, il mantenimento da parte del Comune della partecipazione in AMGAS s.r.l., contemperando altresì l'esigenza di superare le criticità presenti in relazione all'Unbundling Funzionale con il Socio Unico AMGAS S.p.A. Conseguentemente con Deliberazione di indirizzo n. 861 del 6/12/2018, immediatamente esecutiva, la Giunta ha dato mandato agli uffici comunali preposti di procedere a detta verifica.

Pertanto, il Consiglio Comunale, con l'atto ricognitivo ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 del 2018 (Deliberazione n. 118 del 27 dicembre 2018), ha fatto propria la necessità, espressa dalla Giunta comunale con la Delibera n. 861 del 6/12/2018, circa *"la verifica di fattibilità di un ulteriore piano di razionalizzazione per AMGAS S.r.l. da sottoporre al Consiglio Comunale, diverso da quello assentito con la Delibera di CC n. 88 del 29/09/2017, conforme al TUSP alla luce della prevista modifica dell'art. 24 del TUSP, che consenta, almeno fino al 31/12/2021, il mantenimento da parte del Comune della partecipazione in AMGAS s.r.l., contemperando le esigenze di superare le criticità presenti in relazione all'Unbundling Funzionale con il Socio Unico AMGAS S.p.A.", ed ha disposto,OMISSIS....., "a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, di sospendere la procedura per il conferimento di detta partecipazione, impegnando la Giunta Municipale a relazionare in merito a tale possibilità sottoponendo al Consiglio Comunale gli esiti della verifica con l'eventuale piano di razionalizzazione da adottare, rinviando ogni diversa valutazione in merito alla partecipazione nell'ambito di ciascuna delle prossime "Razionalizzazioni periodiche delle partecipazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo sopracitato."*

Inoltre, con disposizione del Direttore Generale del Comune di Bari, prot. n. 41966 del 12.02.2019, veniva costituito il gruppo operativo presieduto dallo stesso Direttore Generale e comprendente gli Uffici comunali coinvolti e i componenti individuati nell'ambito delle stesse Società interessate, Amgas S.p.A. (Retegas Bari) e Amgas srl.

Per l'effetto, le società formulavano **due ipotesi** di riorganizzazione societaria dirette **a superare nell'immediato il contrasto con gli obblighi di separazione funzionale, così come definiti dal Testo Integrato di Unbundling Funzionale – TIUF – Allegato A alla Delibera 296/2015/R/COM del 22.06.2015.**

La **prima ipotesi** consisteva nella scissione di Retegas in due società e successiva fusione tra la nuova società beneficiaria della scissione e la controllata AMGAS, in modo che il Comune di Bari diventasse socio unico con il 100% di due società: Retegas (distribuzione gas) e AMGAS (vendita gas). In particolare:

- all'inizio verrà effettuata la scissione di Retegas in due società, entrambe partecipate al 100% dal Comune di Bari: la prima società avrà il ramo d'azienda di distribuzione gas, con reti, personale, attrezzature, concessioni in corso e contratti con clienti e fornitori; la seconda società avrà soltanto la titolarità del 100% delle quote di AMGAS;

- in seguito, la seconda società — proprietaria delle quote di AMGAS — effettuerà la fusione, mediante incorporazione, della controllata partecipata al 100% (AMGAS).

La **seconda ipotesi** consisteva nella costituzione di una società "holding", direttamente partecipata dal Comune, che controlla le due società operative, Retegas e AMGAS. Questa seconda ipotesi di riorganizzazione del Gruppo AMGAS si articolava nei seguenti passaggi:

- Retegas costituisce una nuova società (sotto forma di S.p.A. o S.r.l.), controllata al 100%, alla quale conferisce il ramo d'azienda del servizio di distribuzione gas;
- dopo aver conferito il ramo d'azienda alla Newco, Retegas diventa una società "holding" o "Copogruppo", che possiede il 100% delle partecipazioni della nuova società di distribuzione gas e di Amgas srl.

In pratica, con la **scissione** (ipotesi 1) il Comune di Bari diviene socio di due distinte società; invece, con lo **scorporo** (ipotesi 2) la nuova società di distribuzione del gas è controllata da Retegas, che assumerà la nuova funzione di capogruppo.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 105 del 28/12/2019 ha confermato la non applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 del D. Lgs. per la partecipazione del Comune di Bari in Amgas S.r.l., a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie, e, per l'effetto, ha disposto la sospensione della procedura di cessione delle quote di Amgas S.r.l. fermo restando la necessità di rivedere entro il 2021 i presupposti per il mantenimento della partecipazione diretta o indiretta in Amgas s.r.l. e rinviando ogni diversa valutazione in merito alla partecipazione nell'ambito di ciascuna delle successive "Razionalizzazioni periodiche delle partecipazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Inoltre, al fine di superare nell'immediato il contrasto con la normativa in materia di unbundling, il Consiglio ha impegnato la Giunta comunale a dar mandato a Retegas Bari S.p.A. di predisporre gli schemi degli atti propedeutici alla propria riorganizzazione, da recepire in un successivo atto deliberativo ex artt.7-8, TUSP, analiticamente motivato ai sensi dell'art. 5 TUSP, finalizzati alla scissione di Retegas in due società. In particolare, il Comune di Bari diviene socio di due distinte società: una per la distribuzione (Retegas), l'altra per la vendita (la NewCo vendita). Si effettua una scissione di Retegas trasferendo una parte del suo patrimonio, ossia la titolarità del 100% del capitale della società Amgas S.r.l., alla società beneficiaria di nuova costituzione (NewCo vendita).

Gli amministratori di Retegas approvano il progetto di scissione, da cui devono risultare gli elementi patrimoniali (le quote di AMGAS) da attribuire alla società beneficiaria (art. 2506-bis c.c.). In aggiunta al progetto di scissione devono essere predisposti i documenti di cui all'art. 2506 – ter c.c.

La scissione deve essere approvata con delibera dell'assemblea dei soci della società (e, quindi, del Comune di Bari, cfr. art. 19, lett. f), Statuto Retegas).

Successivamente, **gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione devono redigere il progetto di fusione**, indicando le condizioni e le modalità dell'operazione e tutti gli elementi relativi alla nuova società derivante dalla fusione (tipo di società, denominazione sociale, atto costitutivo ecc.) (art. 2501-ter c.c.).

Il Consiglio Comunale con gli atti ricognitivi ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 2020 e 2021 (Delibera CC. n. 143 del 30.12.2020 e n. 118 del 29.12.2021) ha confermato gli indirizzi espressi con la deliberazione n. 105 del 28/12/2019; deliberando anche il mantenimento della partecipazione indiretta in Amgas srl, atteso che il Decreto Legge 25 maggio 2021, così come modificato dalla Legge di conversione n. 106 del 23/07/2021, ha introdotto dopo il comma 5-bis

(su richiamato) dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il seguente:

"5 -ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"»

Con **Deliberazione n. 424 del 16 giugno 2022**, la **Giunta Comunale**, sulla base dell'istruttoria condotta con il supporto del Gruppo operativo costituito con la citata disposizione del Direttore generale n. 41966 del 12/02/2019, in coerenza con le disposizioni impartite dalla medesima Giunta con delibera n. 861 del 6/12/2019, ha fornito alle società Retegas e Amgas indirizzi di dettaglio per l'attuazione del piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione consiliare n. 118 del 29.12.2021.

Con **Deliberazione n. 105 del 23.12.2022**, nell'ambito della ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 al 31/12/2021, il **Consiglio Comunale** ha riconfermato il piano di riordino per Amgas srl disposto con Delibera 105 del 28.12.2019 finalizzato al superamento nell'immediato del contrasto con la normativa in materia di unbundling disponendo che all'esito della predetta riorganizzazione si proceda al conferimento della partecipazione in Amgas srl secondo la procedura e gli elementi di valutazione individuati nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 27.12.2018, salvo diverse disposizioni in termini di proroga di applicazione dei commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica che potranno intervenire e fatta salva, altresì, ogni diversa valutazione in merito alla partecipazione nell'ambito di ciascuna delle successive "Razionalizzazioni periodiche delle partecipazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Come da indirizzi di dettaglio forniti con deliberazione n. 424 del 16/06/2022 per l'attuazione del piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione consiliare n. 118 del 29.12.2021, le società Azienda Municipale Gas SpA e Amgas srl hanno provveduto ad approvare rispettivamente il progetto di scissione ed il progetto di fusione.

Retegas S.p.A., nel **Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2023**, come da verbale in pari data allegato al presente provvedimento, previa conforme decisione del Gestore Indipendente, *ha deliberato di approvare il progetto di scissione parziale ex art.2506 bis c.c. in favore della costituenda beneficiaria NewCo Srl e di tutti gli atti ad esso allegato:*

1. Progetto di scissione parziale ex art. 2506 bis c.c. in favore di una costituenda beneficiaria, di Azienda Municipale Gas Spa;
2. Report di valutazione del valore economico effettivo della partecipazione nella Amgas srl
3. Statuto della società beneficiaria NewCo Srl

Di seguito una sintesi schematica del progetto di (fase 1) **SCISSIONE PARZIALE, ex artt. 2506 e ss. c.c.**, della **AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A.**, Società che ha come socio unico il Comune di Bari proprietario del 100,00% delle azioni rappresentative il capitale sociale.

Sede legale: Bari – Via Biagio Accolti Gil,

Capitale sociale Euro 16.080.928,38 i.v.,

Registro delle Imprese di Bari n. 05491170725,

Cod. Fisc. e P.IVA n. 05491170725 –

R.E.A. N. BA- 421038),

N. azioni 622.809 **Valore Nominale** 16.080.928,38€

Obiettivo operazione di scissione ed effetti patrimoniali: separazione delle attività tipiche svolte dalla Rete Gas, da quelle più propriamente riconducibili alla vendita di Gas ed Energia

attualmente svolte dalla società partecipata AMGAS S.r.l. ed, al contempo, collocazione della partecipazione totalitaria detenuta dalla Rete Gas nella AMGAS S.r.l. in una NewCo di nuova costituzione, direttamente controllata dal Comune di Bari. Il patrimonio netto contabile della società scissa si ridurrà complessivamente di Euro 12.396.911,00, per effetto dell'assegnazione alla società beneficiaria delle rispettive attività e passività.

A fronte della riduzione del patrimonio netto contabile della società scindenda, saranno assegnate interamente le quote della società di nuova costituzione NewCo S.r.l. all'unico socio della società scindenda. Non sarà invece necessario procedere alla riduzione del Capitale Sociale della società scissa, che rimarrà pertanto pari ad Euro 16.080.928,38.

Caratteristiche NewCo ed effetti patrimoniali: Capitale sociale Euro 10.000,00 e compagine sociale composta dal solo Comune di Bari, titolare di una quota del valore nominale di Euro 10.000,00. Alla società beneficiaria NewCo S.r.l., di nuova costituzione, sarà assegnata, con la scissione, la parte di patrimonio netto della società scissa rappresentata unicamente dalla partecipazione nella società AMGAS S.r.l. Gli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione da parte della società scissa Azienda Municipale Gas S.p.A. alla beneficiaria hanno valore economico effettivo complessivo stimato pari ad Euro 46.924.000.

Contestualmente l'**Amgas srl**, nel **Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2023** ha preso atto del progetto di scissione approvato da Retegas S.p.A.

Successivamente, **Amgas Srl**, nel **Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2023**, come da verbale in pari data allegato al presente provvedimento, ha deliberato di approvare, lo schema di progetto di fusione ex art. 2501-ter c.c. per incorporazione "inversa" della "Incorporanda-Socia" NEWCO S.r.l. nella società "Incorporante-Partecipata" AMGAS S.r.l., unitamente alla allegata bozza di Statuto Sociale, che reggerà dapprima la NEWCO S.r.l. e che, successivamente, sarà adottato da AMGAS S.r.l., previa delibera dell'Assemblea dei Soci. Gli allegati al verbale, risultano:

1. Progetto comune di fusione per incorporazione "inversa" della "Incorporanda-Socia" NEWCO S.r.l. nella società "Incorporante-Partecipata" AMGAS S.r.l., redatto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c.
2. Statuto costituenda NewCo successivamente adottato da Amgas srl.

Di seguito una sintesi schematica del progetto di (fase 2) **FUSIONE PER INCORPORAZIONE "INVERSA" della "Incorporanda-Socia" NEWCO S.r.l. nella società "Incorporante-Partecipata" AMGAS S.r.l., ex art. 2501 ter c.c.**

Effetto della fase 1: riorganizzazione dell'AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A., procedendo, preliminarmente, ad una operazione di scissione della suddetta società e alla collocazione nella NEWCO S.r.l. di nuova costituzione, direttamente controllata dal Comune di Bari, della partecipazione totalitaria detenuta precedentemente dalla AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A. nella AMGAS S.r.l., in modo da giungere ad una netta separazione delle attività tipiche svolte dalla AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A., da quelle più propriamente riconducibili alla vendita di Gas ed Energia attualmente svolte dalla società partecipata AMGAS S.r.l., in ossequio alle disposizioni dell'ARERA inerenti al principio di unbundling funzionale.

Obiettivo della fase 2: procedere alla fusione della NEWCO S.r.l. e della AMGAS S.r.l., optando per la fusione c.d. "inversa" in quanto si realizzano significative semplificazioni degli adempimenti post fusione. La fusione c.d. "inversa" sarà attuata mediante incorporazione della NEWCO S.r.l. nella AMGAS S.r.l.

Effetti post fase 2: Per effetto della fusione "inversa", quindi, le quote della Incorporante-Partecipata AMGAS S.r.l. (la cui compagine sociale è composta dalla NEWCo s.r.l. che detiene una

quota del valore nominale di euro 8.505.000,00 pari al 100% del capitale sociale) saranno assegnate all'attuale ed unico socio della Incorporanda-Socia NEWCO S.r.l., ovvero il Comune di Bari (di seguito anche solo il "Socio", titolare del 100% del capitale sociale con valore nominale pari ad euro 10.000,00) il quale sarà quindi il solo a partecipare agli utili dell'Incorporante-Partecipata a seguito della Fusione. La nuova compagine sociale della AMGAS S.r.l. post-fusione sarà composta dal Comune di Bari che deterrà un'unica quota, corrispondente al 100% del capitale sociale, pari ad euro 8.505.000,00.

Al perfezionamento del progetto unitario di riorganizzazione societaria, il Comune di Bari rientrerà nella definizione di *impresa verticalmente integrata* ex TIUF [*un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese nel settore del gas naturale nella quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, **tra le quali gli enti pubblici anche non economici**, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, come definito dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 93/11, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, **distribuzione**, rigassificazione del gas naturale liquefatto o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o **vendita di gas naturale***]

Ai sensi dell'art. 7, del medesimo TIUF, quindi, il Comune di Bari dovrà conferire *autonomia decisionale ed organizzativa alle attività di Retegas S.p.A. di distribuzione del gas naturale lett. e, co.1, art. 4 separandole amministrativamente da tutte le altre attività; a tal fine ne affida l'amministrazione ad un Gestore Indipendente, nominato ai sensi del Titolo III, che garantisce il rispetto delle disposizioni di cui al TIUF.*

Il **Gestore Indipendente potrà** affrancarsi dall'assetto organizzativo "derogato", attualmente adottato nel quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del TIUF, non tutti i componenti dell'organo amministrativo sono componenti del GI e quindi, lo stesso **potrà essere costituito**, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del TIUF, da tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e dal personale con funzioni dirigenziali apicali.

Retegas S.p.A. ha evidenziato, quindi, l'opportunità, di prevedere nello Statuto di Azienda Municipale Gas SpA la possibilità che il Gestore Indipendente sia composto da tutti i componenti dell'organo amministrativo (che ne abbiano i rispettivi requisiti) e dal personale con funzioni dirigenziali apicali.

A tal fine, nella seduta del 23 aprile del 2024, il Consiglio di Amministrazione di Retegas S.p.A. ha ratificato l'approvazione dello schema di statuto, all'uopo predisposto, da recepire all'interno del c.d. Progetto unitario di scissione e fusione.

Il nuovo Statuto sarà adottato da Retegas S.p.A. a valle dell'operazione di scissione.

Il nuovo Statuto prevede gli strumenti per l'esercizio dei poteri consentiti al Comune di Bari dalle norme in materia di separazione funzionale (Art.13 del TIUF), con riguardo a:

- redditività degli investimenti effettuati dal Gestore Indipendente;
- piano finanziario annuale relativo alla gestione delle attività e allo sviluppo delle infrastrutture, redatto dal Gestore Indipendente;
- livelli di indebitamento da parte del Gestore Indipendente nelle sue attività;

il Consiglio di amministrazione di Retegas S.p.A. recepisce tali contenuti all'interno della propria Relazione Previsionale, fornendo evidenza delle risorse e dei mezzi messi a disposizione del gestore Indipendente affinché lo stesso possa esercitare i propri poteri (Art.12 del TIUF).

Il piano di riordino, che verrà concretizzato sulla base del presente provvedimento, deve essere sostenibile dal punto di vista finanziario, compatibile con la disciplina UE sugli aiuti di stato e con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In proposito la Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, ha chiarito che il concetto di "sostenibilità finanziaria" debba intendersi sia come capacità della costituenda società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, sia come compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e ponderazione degli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato. Proprio in tale ottica, l'Organo di controllo ha richiamato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività che si intende avviare o proseguire.

In linea con gli indirizzi della Corte dei Conti e delle direttive dell'Amministrazione Comunale, le società Amgas S.r.l. e Retegas Bari S.p.A. hanno provveduto congiuntamente alla definizione del documento di analisi di fattibilità del progetto di riordino unitariamente inteso, denominato *"Relazione sugli effetti economico finanziari del progetto unitario di scissione e fusione per la separazione delle attività tipiche svolte dalla Rete Gas e AMGAS"*, allegato "d", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sulla base della seguente documentazione:

- AMGAS – Business Plan 2023-2026 approvato dal CdA Amgas S.r.l in data 11.12.2023
- Rete Gas – Relazione previsionale 2024-2026, approvata dal CdA Rete Gas in data 28.02.2024
- Bilancio d'esercizio «provvisorio» chiuso al 31.12.2023 della Rete Gas

il documento analizza gli elementi patrimoniali attivi e passivi della scindenda Retegas Bari S.p.A. che verranno assegnati alla società beneficiaria NewCo riferiti alla data del 31 dicembre 2023, concludendo, in merito, che:

- 1 il patrimonio netto contabile della scissa Retegas Bari S.p.A. si ridurrà complessivamente per € 12.911 mila (recte, del valore della partecipazione che risulterà iscritto nel bilancio definitivo), per effetto dell'assegnazione alla beneficiaria NewCo del suddetto valore della partecipazione detenuta in Amgas S.r.l.. L'attuale patrimonio netto positivo della Retegas Bari S.p.A. passerebbe, quindi, dagli attuali € 61.055 mila (dato ancora provvisorio) ad € 48.145 mila. Il Capitale sociale della società beneficiaria di nuova costituzione, NewCo, sarà assegnato interamente all'unico socio della scindenda Retegas Bari S.p.A., ovvero al Comune di Bari, per nominali Euro 10.000,00 (diecimila/00), pari al 100,00% del capitale sociale, e per la parte residua potrà essere rilevata una riserva di patrimonio di € 12.901,10 mila;
- 2 Sulla base delle assunzioni specificatamente illustrate nel PEF Amgas S.r.l, la Direzione aziendale della stessa società prevede di poter conseguire un EBITDA margin prospettico 2024-2026 del 5,7%, con risultati netti positivi e crescenti, un Patrimonio netto positivo a fine piano di € 20.333 mila ed una PFN negativa (cash positive) di € 20.717 mila, di cui € 4.717 mila per Disponibilità liquide. Attraverso lo stato patrimoniale, il conto economico ed il rendiconto finanziario viene illustrato l'equilibrio tra costi e ricavi nell'orizzonte di piano ed una struttura patrimoniale e finanziaria che non necessiterebbe di investimenti finanziari futuri da parte del socio Comune di Bari. Conseguita la scissione parziale della Rete Gas con attribuzione della partecipazione totalitaria nella Amgas S.r.l a beneficio della NewCo, si procederà all'operazione di fusione c.d. «inversa» della NewCo nella Amgas S.r.l, al fine di accorciare la catena di controllo del socio unico Comune di Bari. Tale operazione straordinaria non determinerà per la Amgas S.r.l alcun impatto in termini economici, patrimoniali e finanziari, dovendosi unicamente rilevare la elisione del valore della partecipazione detenuta da NewCo nella AMCO (ottenuta a seguito della precedente operazione di scissione) contro il patrimonio netto di costituzione della

stessa NewCo. Il PEF Amgas S.r.l. non subirebbe alcuna modifica rispetto al documento approvato dalla Direzione della Amgas S.r.l. Anche il conto economico prospettico della Amgas S.r.l. non subirebbe alcuna modifica a seguito della operazione straordinaria di fusione, assumendo l'assenza di costi operativi della NewCo, la cui costituzione sarà solo funzionale all'attuazione della predetta operazione straordinaria di fusione;

- 3 le politiche di distribuzione degli utili d'esercizio che il Comune di Bari vorrà in futuro assumere non sono e non saranno impattate dall'operazione di riorganizzazione descritta, ma, come di fatto era nella pregressa configurazione di controllo societario, unicamente dalla capacità individuale delle singole società (Retegas Bari S.p.A. ed Amgas S.r.l.) di produrre risultati economici e flussi di cassa in grado, da un lato, di preservare la struttura finanziaria e adeguati livelli di autofinanziamento delle medesime società e, dall'altro, di remunerare il socio. Il Comune di Bari, quindi, non subirà alcun potenziale pregiudizio finanziario nelle sue prerogative di socio delle due società a seguito della esecuzione del Progetto di riordino.

La Relazione, rinviando ai singoli PEF Amgas S.r.l. e PEF Retegas Bari S.p.A. in merito alla sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale delle singole società coinvolte, conclude evidenziando la fattibilità tecnico-economica alla base dell'operazione societaria e la sostenibilità finanziaria dell'operazione nei termini suddetti, con riguardo anche alla situazione finanziaria specifica del Comune di Bari; la costituzione della NewCo non determina ulteriori costi gestionali gravanti sul bilancio della incorporante Amgas S.r.l. e, pertanto, si ritiene che non siano necessari conferimenti di capitale da parte del socio unico Comune di Bari; l'operazione così come prospettata risulta compatibile con la disciplina UE sugli aiuti di stato e con il divieto stabilito dall'art. 107, comma 1, TFUE che dispone: «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»; la riorganizzazione dell'assetto proprietario delle citate società non comporta ulteriori costi gravanti sul Comune di Bari relativamente alla gestione amministrativa delle attività esercitate dalle due società rispetto all'organizzazione attuale e risulta compatibile con i principi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

PRESO ATTO che con comunicazione del 24/10/2024 prot. n. 365948 l'Azienda Municipale Gas SpA - Retegas Bari trasmetteva la Pec con la quale il professionista incaricato congiuntamente dalle due società per la Relazione del 20/6/2024, di cui all'allegato d) al presente provvedimento, evidenziava che dall'esame della bozza del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato 2023 di Retegas *"non si rilevano elementi tali da inficiare o solo modificare le conclusioni di detta relazione"*;

PRESO ATTO altresì che:

- i ridetti documenti di Bilancio al 31/12/2023 della società Retegas sono stati approvati in Assemblea del Socio unico in data 29/10/2024, come da Allegato e) al presente provvedimento *"Bilanci Retegas SpA 2021-2022-2023"*;
- in ossequio agli indirizzi della Corte dei conti (Sezioni riunite in sede di controllo, pronuncia N. 16/SSRRCO7QMIG/2022, depositata il 3/11/2022; Sezioni riunite in sede di controllo, pronuncia N. 19/SSRRCO7QMIG/2022, depositata il 23/11/2022; argomenti ex deliberazioni della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 32/2023/INPR e della Sezione regionale di controllo per il Molise n. 73/2025/INPR) per esaustività degli atti

a supporto della motivazione del presente provvedimento sono compiegati come parte integrante all'Allegato f) i *"Bilanci Amgas Srl 2021-2022-2023"*;

- l'istruttoria alla base dell'approvazione del Progetto di complessiva riorganizzazione societaria risulta integrata con la relazione che della presente proposta di deliberazione consiliare è parte integrante e sostanziale, Allegato g) *"Documento di aggiornamento sugli effetti economico finanziari del Progetto"*, prodotto con nota del professionista incaricato dalle due società e trasmesso al Comune di Bari dalla Amgas Srl in data 13/8/2025;

CONSIDERATO che:

L'ipotesi di riorganizzazione riguarda società a controllo pubblico, Azienda Municipale Gas SpA e Amgas srl, controllate rispettivamente in via diretta ed indiretta dal Comune di Bari, ne deriva che l'operazione dovrà essere eseguita nel rispetto degli adempimenti indicati dal D. lgs. 175/2016. Ai sensi degli artt. 7-8 TUSP è necessario coinvolgere il Consiglio Comunale per la definizione dell'iter di riorganizzazione, poiché le citate disposizioni prevedono che:

- art.7, commi 1-2: *"la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: [...] c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1";*
- art.7, comma 7, lett. a): *"sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2: a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consenta un cambiamento significativo dell'attività della società";*
- art. 8, comma 1: *"le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un 'aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie [come fusione e scissione], che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2";*

L'art. 5, TUSP, stabilisce che la delibera del Consiglio Comunale che autorizza la costituzione di nuove società:

- I. deve essere analiticamente motivata con riguardo alla necessità della nuova società per perseguire gli interessi istituzionali dell'Ente e indicare le ragioni che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Invero la società creata, ridetta NewCo, ha la mera e immediata funzione di superare le criticità legate al principio di Unbundling funzionale e di consentire la separazione tra le due attività di distribuzione e vendita del gas, ponendo infine sotto il controllo diretto del Comune di Bari le due società in questione;
- II. deve dimostrare la *"compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*; inoltre il comma 3, come modificato dalla legge n. 118/2022 prescrive che la Corte dei Conti accerti la conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

L'art. 5, TUSP, richiamato dall'art. 7, comma 2, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che l'atto deliberativo:

- (i) deve essere sottoposto, prima dell'approvazione, a consultazione pubblica;

- e, prima della sua esecuzione:
- (ii) deve essere trasmesso all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM o Autorità) che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
 - (iii) deve essere trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art.5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro detto termine, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione del medesimo art. 5.

DATO ATTO che

Il Consiglio Comunale, nell'ambito della Ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 al 31/12/2023 di cui alla deliberazione n. 142 del 28/12/2023 e alla Deliberazione n. 128 del 27/12/2024, ha riconfermato il piano di riordino per Amgas srl disposto con Delibera 105 del 28.12.2019 in coerenza con quanto disposto con i precedenti atti deliberativi in materia e rappresentato che, fatta salva ogni diversa valutazione in merito alla partecipazione nell'ambito di ciascuna delle successive "Razionalizzazioni periodiche delle partecipazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 20 del TUSP, all'esito del suddetto Piano di Riordino si procederà secondo la procedura e gli elementi di valutazione per il conferimento della partecipazione in Amgas s.r.l. individuati nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 27 dicembre 2018.

Il Progetto unitariamente inteso (scissione di Azienda Municipale Gas SpA - Retegas Bari in due società, entrambe partecipate al 100% dal Comune di Bari: la prima società si concretizza nel ramo d'azienda di distribuzione del gas; la seconda società diviene proprietaria al 100% delle quote di Amgas srl; in seguito, la seconda società — proprietaria delle quote di Amgas srl — effettuerà la fusione inversa, mediante incorporazione, della controllata partecipata al 100% Amgas srl) è stato preliminarmente approvato dall'Azienda Municipale Gas SpA – Retegas Bari e dalla Amgas srl, in particolare, dal Consiglio di Amministrazione del 16/06/2023 per Retegas e del 19/10/2023 per Amgas srl;

La costituzione della nuova società (NewCo), consente la collocazione della partecipazione totalitaria della Amgas srl, attualmente detenuta dalla scindenda Retegas, nella NewCo di nuova costituzione, direttamente controllata dal Comune di Bari, in modo da giungere in ossequio alle disposizioni dell'ARERA in merito agli obblighi di unbundling funzionale (Del. 296/2015/R/com, cd. TUIF), alla separazione delle attività tipiche svolte dalla società "Retegas", da quelle più propriamente riconducibili *alla vendita di Gas ed Energia* attualmente svolte dalla società partecipata Amgas srl.

La costituzione della nuova società (NewCo) è sostenibile dal punto di vista finanziario. In particolare, si evince che la società partecipata — sulla base di un piano economico e finanziario è in grado di coprire i costi di produzione con i propri ricavi, senza conferimenti di capitale da parte del socio.

La costituzione della nuova società (NewCo) risulta compatibile con la disciplina UE sugli aiuti di stato e con il divieto stabilito dall'art. 107, comma 1, TFUE che dispone: "sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli

Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". In particolare non sono identificabili trasferimenti di risorse pubbliche a favore della NewCo, in quanto la scissione parziale della Azienda Municipale Gas S.p.A., ai sensi degli artt. 2506 e seguenti del cod. civ., prevede che all'unico socio della società Azienda Municipale Gas S.p.A. verrà assegnata integralmente l'unica quota della costituenda società NewCo S.r.l. Pertanto, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto assegnato e il valore economico netto delle società beneficiarie.

La riorganizzazione delle citate società derivante dal Progetto, da recepire nel presente atto deliberativo ex artt.7-8, TUSP, è finalizzata alla scissione di Retegas in due società, ove il Comune di Bari diviene, in definitiva, socio di due distinte società: una per la distribuzione ("Retegas"), l'altra per la vendita (la NewCo vendita). La riorganizzazione non comporta ulteriori costi gravanti sulla amministrazione relativamente alla gestione amministrativa delle attività esercitate dalle due società rispetto all'organizzazione attuale. Nel contempo, tale soluzione garantisce, a valle della cd. " *fusione inversa* ", un miglior controllo sull'attività della Amgas srl, attualmente delegata ad una partecipazione indiretta. Pertanto, il presente provvedimento di autorizzazione risulta compatibile con i principi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

DATO ATTO, altresì, che:

- il Comune di Bari ha ottemperato all'obbligo di cui all'art. 5, comma 2, TUSP; la disposizione prevede che, prima dell'approvazione, il Comune sottoponga lo schema della delibera del Consiglio Comunale a "forme di consultazione pubblica secondo modalità da essi stessi disciplinate";
- per la consultazione, il Comune ha scelto gli strumenti adeguati ai contenuti e alla rilevanza della deliberazione per la quale ha coinvolto direttamente la cittadinanza; infatti, al fine di favorire una partecipazione informata, il processo di consultazione è stato preceduto da un Avviso pubblicato in data 11/09/2025 all'Albo Pretorio e sul sito del Comune corredato da informazioni pertinenti e accessibili (attinenti agli obiettivi della consultazione, all'oggetto ed ai destinatari). L'Ente ha altresì reso pubblici tutti i documenti a corredo della predetta consultazione, in particolare il Progetto allegato alla deliberazione;
- ai soggetti interessati sono stati concessi 45 giorni con termine in data 27/10/2025 per la formulazione delle osservazioni e delle proposte relative all'operazione, da far pervenire all'indirizzo PEC rip.controlli.comunebari@pec.rupar.puglia.it espressamente indicato nell'Avviso;
- a seguito del suddetto avviso pubblico, non sono pervenute osservazioni, pareri e/o proposte; di tanto si informa la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Bari;
- conformemente a quanto prescritto dall'art. 5, comma 3 TUSP, come modificato dalla legge n. 118/2022, la presente deliberazione di Consiglio Comunale sarà trasmessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- in conformità a quanto prescritto dallo stesso comma 3, nella parte novellata dalla legge n. 118/2022, il presente atto deliberativo consiliare sarà altresì trasmesso alla Corte dei Conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- questa Amministrazione potrà procedere con le operazioni societarie meglio descritte nella presente deliberazione, prescindendo dal prescritto parere, qualora la Corte ometta di pronunciarsi entro il termine di cui al precedente periodo;
- la Segreteria della Sezione regionale della Corte dei Conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, a questa Amministrazione, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove questa Amministrazione intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere, dandone notizia sul proprio sito istituzionale.

VISTO le delibere del cda dell'Azienda Municipale Gas SpA - Retegas Bari del 16/06/2023 e del 23/04/2024, ed il progetto di scissione con esse approvato, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- a.1 Delibera del Consiglio di Amministrazione di Azienda Municipale Gas Spa del 16/06/2023;
- a.2 Progetto di scissione parziale ex art. 2506 bis c.c. in favore di una costituenda beneficiaria, di Azienda Municipale Gas Spa;
- a.3 Report di valutazione del valore economico effettivo della partecipazione nella Amgas srl
- a.4 Statuto della società beneficiaria NewCo Srl;
- a.5 Delibera del Consiglio di Amministrazione di Azienda Municipale Gas Spa del 23/04/2024;
- a.6 Statuto della Società Azienda Municipale GAS S.p.A. all'esito dell'operazione di scissione parziale ex art. 2506 bis c.c. in favore della costituenda beneficiaria;

VISTO la delibera del cda Amgas srl del 16/06/2023, che ha preso atto del progetto di scissione approvato da "Retegas" S.p.A; in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- b.1 Delibera del Consiglio di amministrazione di Amgas srl del 16/06/2023;

VISTO la delibera del cda Amgas srl del 19/10/2023, ed il progetto di fusione con essa approvato; in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- c.1 Delibera del Consiglio di amministrazione di Amgas srl del 19/10/2023;
- c.2 Progetto comune di fusione per incorporazione "inversa" della "Incorporanda-Socia" NEWCO S.r.l. nella società "Incorporante-Partecipata" AMGAS S.r.l., redatto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c.;
- c.3 Statuto costituenda NewCo successivamente adottato da Amgas srl;

VISTO la *"Relazione sugli effetti economico finanziari del progetto unitario di scissione e fusione per la separazione delle attività tipiche svolte dalla Rete Gas e AMGAS"* definita congiuntamente dalle società Amgas S.r.l. e Retegas Bari S.p.A., allegato "d" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO che non sono pervenute osservazioni, pareri e/o proposte, a seguito dell'avvenuta Consultazione pubblica riguardo al presente provvedimento in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 5, comma 2, D. Lgs. 175/2016;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b) n. 3, D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO

- del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente della Ripartizione Controlli, legalità, trasparenza e antimafia sociale, responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente della Ripartizione Servizio Finanziario, responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile;

VISTI

- l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- gli artt. 4, 5, 7, 8 e 20 il D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.
- il Testo Integrato di Unbundling Funzionale – TIUF – Allegato A alla Delibera 296/2015/R/COM del 22.06.2015;
- la deliberazione consiliare n. 142 del 28/12/2023 ex art. 20 D. Lgs. 175/2016;
- la deliberazione consiliare n. 128 del 27/12/2024 ex art. 20 D. Lgs. 175/2016;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale;

VERIFICATO che tutte le sopra riportate argomentazioni risultano esaustive e sostengono l'approvazione della riorganizzazione societaria, ampiamente illustrata e motivata secondo le previsioni di cui all'art. 5 co. 1 e 2, artt. 4, 7 e 8 D. Lgs. 175/2016;

DELIBERA

- 1) **DARE ATTO** che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- 2) **DARE ATTO** della necessità di provvedere, in ossequio alle disposizioni dell'ARERA inerenti agli obblighi di unbundling funzionale (Del. 296/201/R/com, cd. TUIF), ovvero alla separazione delle attività tipiche svolte dalla società "Retegas", da quelle più propriamente riconducibili *alla vendita di Gas ed Energia* attualmente svolte dalla società partecipata Amgas srl;
- 3) **DARE ATTO** che risultano confermati gli indirizzi in merito al piano di conferimento per la Amgas srl disposto con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 118 del 27 dicembre 2018 e n. 105 del 28.12.2019 in coerenza con quanto disposto con i precedenti atti deliberativi in materia e che, fatta salva una differente procedura da prevedersi, anche nell'ambito dei provvedimenti consiliari di "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 20 del TUSP, all'esito del presente Piano di Riordino sarà avviata la procedura in esito alla quale si farà luogo alla cessione delle quote della Amgas srl;
- 4) **DARE ATTO** degli esiti della consultazione pubblica avvenuta con riguardo al presente provvedimento, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 5, comma 2, D. Lgs. 175/2016, consultazione che non ha prodotto osservazioni o contributi da parte dei cittadini;
- 5) **DISPORRE** la riorganizzazione delle citate società per conseguire la separazione dell'attività di distribuzione del gas da quella di vendita, in conformità a quanto disposto dal TIUF, procedendo dapprima alla [i]scissione di Azienda Municipale Gas SpA - Retegas Bari in due società, entrambe partecipate al 100% dal Comune di Bari: la prima società sarà caratterizzata dal ramo d'azienda di distribuzione del gas; la seconda società, di nuova costituzione, diverrà proprietaria al 100% delle quote di Amgas srl; in seguito, la seconda società — proprietaria delle quote di Amgas srl — effettuerà la [ii]fusione inversa, mediante incorporazione, della controllata partecipata al 100% Amgas srl. Tutto quanto innanzi secondo gli schemi di

progetto unitariamente intesi e approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Amgas srl del 19/10/2023 e dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Municipale Gas Spa del 16/06/2023 e del 23/04/2024;

6) **AUTORIZZARE:**

- la costituzione della NewCo vendita, destinataria del 100% del capitale di Amgas S.r.l., ora facente parte del patrimonio di Azienda Municipale Gas SpA - Retegas Bari, quale società strumentale alle operazioni di scissione e fusione inversa di cui al punto successivo;
- la scissione della società Azienda Municipale Gas Spa in due società, con la quale, in particolare, il Comune di Bari diviene socio di due distinte società una per la distribuzione ("Retegas"), l'altra per la vendita (NewCo vendita) e con il trasferimento di parte del patrimonio di "Retegas", costituito dalla titolarità del 100% del capitale di Amgas S.r.l., alla società beneficiaria di nuova costituzione (NewCo vendita);

7) **APPROVARE** lo schema di Progetto di scissione, coerente con il punto 5) del presente deliberato, allegato al presente provvedimento (Allegati "a"), quale parte integrante e sostanziale;

8) **AUTORIZZARE** la successiva fusione inversa tra la costituenda società (NewCo vendita), con la partecipata della medesima Amgas S.r.l.;

9) **APPROVARE** lo schema di Progetto di fusione inversa, coerente con il punto 5) del presente deliberato, allegato al presente provvedimento (Allegati "c"), quale parte integrante e sostanziale;

10) **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

11) **TRASMETTERE** il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il parere contemplato all'art. 5, comma 3, D. Lgs. 175/2016;

12) **DARE ATTO** che il presente provvedimento può essere portato ad esecuzione una volta acquisito il parere della Sezione Regionale della Corte dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 5, comma 3, D. lgs. n. 175/2016 e alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente entro cinque giorni dal ricevimento;

13) **AUTORIZZARE** sin d'ora il Sindaco, o suo delegato – qualora la Corte non si pronunci entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del presente provvedimento ovvero in caso di parere totalmente favorevole – all'attuazione di quanto disposto nei punti 5) e 6) del presente dispositivo, trasferendo nelle sedi Assembleari delle Società esistenti e/o in fase di costituzione/trasformazione, la volontà del Consiglio Comunale espresso con il presente provvedimento;

14) **APPROVARE**, a tal fine e sin da ora, gli schemi di statuto, allegati al presente provvedimento, riguardanti:

- a. (Allegato a.4) la Società NewCO srl, costituenda beneficiaria, strumentale alle operazioni di scissione e fusione inversa. Lo statuto dovrà prevedere una durata fino al 31/12/2030. Tale termine può essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea dei soci;

- b. (Allegato a.6) la Società Azienda Municipale GAS S.p.A. all'esito dell'operazione di scissione parziale ex art. 2506 bis c.c. in favore di una costituenda beneficiaria;
 - c. (Allegato c.3) la Società di Vendita AMGAS srl, con controllo totalitario diretto da parte del Comune di Bari, all'esito del processo di fusione inversa tra la società di nuova costituzione (NewCo vendita) beneficiaria del 100% di Amgas S.r.l., e la stessa AMGAS Srl attualmente controllata totalmente da Azienda Municipale Gas S.p.A.;
- 15) **AUTORIZZARE** sin d'ora il Sindaco, in relazione al punto 13), in sede di Assemblea dei soci, ad apportare modifiche/integrazioni per adeguare gli statuti societari alle previsioni normative e agli elementi patrimoniali e ad i documenti di cui all'art. 2501-ter e 2506-ter c.c. aggiornati alla data dell'operazione societaria;
- 16) **DARE ATTO INOLTRE** che questo Consiglio comunale, in esito all'attuazione della riorganizzazione societaria di cui al presente atto, procederà – giusta artt. 4, 7, 10 e 24 del d. lgs. 175/2016 – ad autorizzare il conferimento della partecipazione in Amgas Srl, aggiornando il progetto di razionalizzazione/cessione della stessa società di cui alla deliberazione n. 118 del 27/12/2018;
- 17) **TRASMETTERE** la presente deliberazione alle Società interessate;
- 18) **PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.

Esito Votazione

Il Consiglio Comunale,

con n. 25 presenti, come da scheda allegata, di cui:

n. 20 favorevoli (Pietro Albenzio, Grazia Albergo, Francesca Bottalico, Marco Bronzini, Italo CARELLI, Michelangelo Cavone, Maria Stefania Durante, Francesco Giannuzzi, Pasquale Lavopa, Lorenzo Leonetti, Nicola Loprieno, Nicoletta Milone, Micaela Paparella, Angela Perna, Romeo Ranieri, Silvia Russo Frattasi, Giovanna Salemmi, Gesualdo Sanseverino, Claudio Schirone, Fabio Sisto)

n. 3 contrari (Antonio Ciaula, Laura De Marzo, Fabio Saverio Romito)

n. 1 astenuti (Giuseppe Neviera)

approva la proposta

1 non partecipanti al voto (Valeria Amoruso)

Indi il Presidente propone l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO

Aderendo alla suddetta proposta;

DELIBERA

RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.

Come da relativa scheda di votazione allegata.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Positivo

Bari, 31/10/2025

Il responsabile
(Nicola D'Onchia)

2) **VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

Positivo

Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante ex art.147-bis del TUEL il preventivo accertamento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa si esprime parere favorevole in termini di riflessi sul bilancio dell'Ente nei limiti della convenienza economica e sostenibilità finanziaria accertati dalla direzione proponente con invito_ nel caso intervengano variazioni normative di mercato o di assetto societario_ ad elaborare un aggiornamento del piano economico-finanziario includendo proiezioni di cash flow PFN/EBITDA e sostenibilità degli investimenti anche al fine di ridurre i rischi competitivi e finanziari e dimostrare in termini prospettici la sostenibilità dell'operazione.

Bari, 31/10/2025

Il Responsabile procedimento di Ragioneria

Giuseppe Ninni

3) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante ex art.147-bis del TUEL il preventivo accertamento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa si esprime parere favorevole in termini di riflessi sul bilancio dell'Ente nei limiti della convenienza economica e sostenibilità finanziaria accertati dalla direzione proponente con invito_ nel caso intervengano variazioni normative di mercato o di assetto societario_ ad elaborare un aggiornamento del piano economico-finanziario includendo proiezioni di cash flow PFN/EBITDA e sostenibilità degli investimenti anche al fine di ridurre i rischi competitivi e finanziari e dimostrare in termini prospettici la sostenibilità dell'operazione.

Bari, 02/12/2025

(Giuseppe Ninni)



CITTA' DI BARI

CONSIGLIO COMUNALE MINUTA DI DELIBERAZIONE

N. 2025/00126

del 29/12/2025

OGGETTO: ATTO DELIBERATIVO DI APPROVAZIONE DEL NUOVO ASSETTO DELLE SOCIETÀ RETEGAS BARI SPA E AMGAS SRL PER IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ ESISTENTI IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL TESTO INTEGRATO DI UNBUNDLING FUNZIONALE (TIUF) – ALLEGATO_A ALLA DELIBERA 296/2015/R/COM DEL 22.06.2015, AGGIORNATO CON DELIBERA 15/2018/R/COM, DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA)

SCHEDA TECNICA

TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.

PARERE TECNICO: Positivo ---

VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA: Positivo Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante ex art.147-bis del TUEL il preventivo accertamento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa si esprime parere favorevole in termini di riflessi sul bilancio dell'Ente nei limiti della convenienza economica e sostenibilità finanziaria accertati dalla direzione proponente con invito_ nel caso intervengano variazioni normative di mercato o di assetto societario_ ad elaborare un aggiornamento del piano economico-finanziario includendo proiezioni di cash flow PFN/EBITDA e sostenibilità degli investimenti anche al fine di ridurre i rischi competitivi e finanziari e dimostrare in termini prospettici la sostenibilità dell'operazione.

PARERE CONTABILE: Positivo Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante ex art.147-bis del TUEL il preventivo accertamento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa si esprime parere favorevole in termini di riflessi sul bilancio dell'Ente nei limiti della convenienza economica e sostenibilità finanziaria accertati dalla direzione proponente con invito_ nel caso intervengano variazioni normative di mercato o di assetto societario_ ad elaborare un aggiornamento del piano economico-finanziario includendo proiezioni di cash flow PFN/EBITDA e sostenibilità degli investimenti anche al fine di ridurre i rischi competitivi e finanziari e dimostrare in termini prospettici la sostenibilità dell'operazione.

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL
18.8.2000.

ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base dei pareri di regolarità tecnico e contabile così come espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Donato Susca)

- Dato della decisione della GM che nella seduta del 19/12/2025 così si è espressa: "Sì al Consiglio Comunale";

OGGETTO: ATTO DELIBERATIVO DI APPROVAZIONE DEL NUOVO ASSETTO DELLE SOCIETÀ RETEGAS BARI SPA E AMGAS SRL PER IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ ESISTENTI IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL TESTO INTEGRATO DI UNBUNDLING FUNZIONALE (TIUF) – ALLEGATO_A ALLA DELIBERA 296/2015/R/COM DEL 22.06.2015, AGGIORNATO CON DELIBERA 15/2018/R/COM, DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA)

PARERE ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 239 D.LGS N.267 DEL 18.08.2000 (T.U.E.L) ED ARTT.78,79,80,81 E 82 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

.FAVOREVOLE come da allegato parere n. 156 del 18/12/2025

Bari, 18/12/2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Accogli Anna Maria
Sabatino Antonio Sabino
Latorre Cosimo Damiano

- Visto il parere del collegio dei revisori del 18/12/2025 FAVOREVOLE come da allegato parere n. 156 del 18/12/2025 che si allega come parte integrante e sostanziale al presente atto;



3) ATTO DELIBERATIVO DI APPROVAZIONE DEL NUOVO ASSETTO DELLE SOCIETÀ RETEGAS BARI SPA E AMGAS SRL PER IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ ESISTENTI IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL TESTO INTEGRATO DI UNBUNDLING FUNZIONALE (TIUF) – ALLEGATO_A ALLA DELIBERA 296/2015/R/COM DEL 22.06.2015, AGGIORNATO CON DELIBERA 15/2018/R/COM, DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA). PROPOSTA N. 2025/700/00006.

Data: 29.12.2025 17:27

Richiesta: Utente Concilium

Quorum: 1/2 + 1

Maggioranza: 13

Presenti: 25

Favorevoli: 20 | Contrari: 3 | Astenuti: 1 | Assenti: 12 |

Esito: **Approvata**

FAVOREVOLI : 20

ALBENZIO PIETRO - ALBERGO GRAZIA - BOTTALICO FRANCESCA - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CAVONE MICHELANGELO - DURANTE MARIA STEFANIA - GIANNUZZI FRANCESCO - LAVOPA PASQUALE - LEONETTI LORENZO - LOPRIENO NICOLA - MILONE NICOLETTA - PAPARELLA MICAELA - PERNA ANGELA - RANIERI ROMEO - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO

CONTRARI : 3

CIAULA ANTONIO - DE MARZO LAURA - ROMITO FABIO SAVERIO

ASTENUTI : 1

NEVIERA GIUSEPPE

NON ESPRESSO : 1

AMORUSO VALERIA

ASSENTI : 12

AMORUSO NICOLA - BOZZO ANTONIO - CARRIERI GIUSEPPE - DELLE FONTANE ANTONELLO - INTRONA PIERLUIGI - LA PENNA ANNARITA - LAFORGIA MICHELE - LAFORGIA VICTOR - LECCESE VITO - PATRUNO CARLO - SISTO LIVIO - VIGGIANO GIUSEPPE

PRESENTI : 25

ALBENZIO PIETRO - ALBERGO GRAZIA - AMORUSO VALERIA - BOTTALICO FRANCESCA - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CAVONE MICHELANGELO - CIAULA ANTONIO - DE MARZO LAURA - DURANTE MARIA STEFANIA - GIANNUZZI FRANCESCO - LAVOPA PASQUALE - LEONETTI LORENZO - LOPRIENO NICOLA - MILONE NICOLETTA - NEVIERA GIUSEPPE - PAPARELLA MICAELA - PERNA ANGELA - RANIERI ROMEO - ROMITO FABIO SAVERIO - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Donato Sura

**I.E. PROPOSTA N. 2025/700/00006.**

Data: 29.12.2025 17:28

Richiesta: Utente Concilium

Quorum: 1/2 + 1

Maggioranza: 11

Presenti: 25

Favorevoli: 21 | Contrari: 0 | Astenuti: 0 | Assenti: 12 |

Esito: **Approvata****FAVOREVOLI : 21**

ALBENZIO PIETRO - ALBERGO GRAZIA - BOTTALICO FRANCESCA - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CAVONE MICHELANGELO - DURANTE MARIA STEFANIA - GIANNUZZI FRANCESCO - LAVOPA PASQUALE - LEONETTI LORENZO - LOPRIENO NICOLA - MILONE NICOLETTA - NEVIERA GIUSEPPE - PAPARELLA MICAELA - PERNA ANGELA - RANIERI ROMEO - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO

CONTRARI : 0**ASTENUTI : 0****NON ESPRESSO : 4**

AMORUSO VALERIA - CIAULA ANTONIO - DE MARZO LAURA - ROMITO FABIO SAVERIO

ASSENTI : 12

AMORUSO NICOLA - BOZZO ANTONIO - CARRIERI GIUSEPPE - DELLE FONTANE ANTONELLO - INTRONA PIERLUIGI - LA PENNA ANNARITA - LAFORGIA MICHELE - LAFORGIA VICTOR - LECCESE VITO - PATRUNO CARLO - SISTO LIVIO - VIGGIANO GIUSEPPE

PRESENTI : 25

ALBENZIO PIETRO - ALBERGO GRAZIA - AMORUSO VALERIA - BOTTALICO FRANCESCA - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CAVONE MICHELANGELO - CIAULA ANTONIO - DE MARZO LAURA - DURANTE MARIA STEFANIA - GIANNUZZI FRANCESCO - LAVOPA PASQUALE - LEONETTI LORENZO - LOPRIENO NICOLA - MILONE NICOLETTA - NEVIERA GIUSEPPE - PAPARELLA MICAELA - PERNA ANGELA - RANIERI ROMEO - ROMITO FABIO SAVERIO - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Donato Sica